



CITTÀ DI MONOPOLI

(Provincia di Bari)

Ripartizione Urbanistica

Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 24 del 09/05/2007

OGGETTO. Modifica all'art. 13 del Regolamento di Polizia Urbana.

Ripartizione: Urbanistica
Dirigente: dr. ing. Andrea Lorusso
Proponente: Assessore Urbanistica ing. F.sco Paolo Avezzano Comes

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- a) che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 135 del 26/5/2003 è stato approvato il "Regolamento di Polizia Urbana";
- b) che l'art. 13 di detto regolamento dispone le norme comunali per l'occupazione di aree pubbliche con elementi di arredo, per le esigenze di negozi e pubblici esercizi;
- c) che, sulla scorta dell'esperienza ad oggi maturata, si rende necessario apportare una radicale modifica alle disposizioni dettate dal suddetto art. 13;

VISTI:

- il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000. n. 267 (G.U. n. 227 del 28 agosto 2000, Supplemento Ordinario n. 162);
- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 82 del 21 settembre 2000 e pubblicato sul B.U. della Regione Puglia n. 136 del 13 novembre 2000;
- il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Nuovo Codice della strada approvato con D.Lgs. 30/4/1992 n. 285;

- l'allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del citato D.Lgs. n. 267/2000, non necessitando il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta né diminuzioni di entrata né impegno di spesa.

DELIBERA

1. Di sostituire integralmente l'attuale testo dell'art. 13 del Regolamento di Polizia Urbana con il seguente:

“L'autorizzazione ad occupare marciapiedi o tratti di strada pubblica con tavoli, sedie e piante ornamentali, nonché eventuali ombrelloni non ancorati stabilmente al terreno, è rilasciata direttamente dal Comando di Polizia Urbana, previa istruttoria da parte di responsabile di procedimento - a tale scopo espressamente nominato dal dirigente del Comando - e previo pagamento della tassa dovuta per l'occupazione di aree pubbliche.

I suddetti arredi devono garantire solidità e sicurezza e le aree impegnate non devono costituire intralcio alla circolazione pedonale e veicolare. Per quanto attiene alla circolazione pedonale, dovrà essere sempre garantito un passaggio minimo pedonale di larghezza non inferiore a 90 cm, in ossequio alle specifiche disposizioni normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di cui alla legge 9/1/1989 n. 13 ed al relativo regolamento di attuazione, approvato con D.M. 14/6/89 n. 236. Per quanto attiene alla circolazione veicolare, non saranno ammesse occupazioni di aree in contrasto con le norme del Nuovo Codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

A protezione delle aree occupate saranno ammesse piante in vaso e cancellate precarie e non ancorate al terreno, a condizione che le cancellate e le essenze vegetali non superino l'altezza massima di 100 cm.

L'occupazione di strada pubblica è consentita esclusivamente nelle aree destinate a parcheggio, all'interno del relativo perimetro; è, altresì, consentita l'occupazione di aree ricadenti in piazze e piazzette, anche non dotate di marciapiedi, a condizione che - a giudizio del Comando di Polizia Urbana - sia garantita la circolazione stradale.

L'occupazione di marciapiede e strada pubblica non potrà eccedere, in lunghezza, quella della facciata di propria pertinenza a cui appartiene il locale commerciale; saranno consentiti ampliamenti, che occupino anche facciate di edifici adiacenti, a condizione che in questi non siano presenti altre attività commerciali o artigianali e comunque fatti salvi i diritti di terzi. Non sarà possibile occupare il 50% delle aree a parcheggio insistenti sulla facciata dell'isolato.

Oltre agli ombrelloni di cui al comma 1, sono consentite strutture precarie e temporanee esclusivamente in legno e/o acciaio - purché esili, ancorché solide a garanzia della pubblica incolumità - che non si configurino come strutture assimilabili a chioschi o edicole, la cui installazione è regolamentata dall'art. 20 del Codice della strada, approvato con D.Lgs. 30/4/1992 n. 285.

Le suddette strutture precarie potranno essere dotate esclusivamente di coperture

leggere (tela di cotone, PVC e simili). Le coperture dovranno essere preferibilmente di colore bianco; saranno ammessi colori diversi, purché tenui (tipo pastello).

Per particolari e non ordinarie conformazioni delle suddette strutture precarie, il Comando di P.M. potrà avvalersi della consulenza della Ripartizione Urbanistica.

L'occupazione sarà consentita per un periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 ottobre di ogni anno.”

2. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.